

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la vigilanza sugli enti
cooperativi, sulle società e sul sistema camerale
Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e
pubblicità legale d'impresa
Pec: dgv.div07@pec.mise.gov.it

E, p.c.
Camera di commercio, industria, Artigianato e
agricoltura di Messina
mail: AGATA.DENARO@me.camcom.it

Oggetto: Protocollo nr: 51317 - del 25/02/2021 - AOO_PIT - AOO_Politiche industriali e Tutela Qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) di cui all'art. 25, comma 4, del DL 179/2012 e di impresa sociale di cui al DLGS 112/2017 - Richiesta chiarimenti. Riscontro.

Si fa riferimento alla nota in oggetto, con cui codesto Ufficio richiede alla scrivente parere in merito alla possibile cumulabilità, in capo al medesimo soggetto, della qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.l. n. 179/2012 e della qualifica di impresa sociale definita dal d. lgs. n. 112/2017, emanato nel più vasto sistema di riforma del Terzo settore delineato dalla legge delega n. 106/2016.

La soluzione interpretativa prospettata da codesta Amministrazione, che opta per l'impossibilità di un cumulo delle due qualificazioni, per le motivazioni ampiamente esposte nella nota richiamata, risulta ad avviso della scrivente del tutto condivisibile.

In primo luogo, si evidenzia infatti come i due istituti siano ad avviso della scrivente ben distinti e incompatibili per la differente *ratio legis* che le sostiene.

Quella definita dall'art. 25, comma 4, del d.l. n. 179/2012 è un particolare tipo di start-up innovativa, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per questa particolare categoria di enti, che in più opera in predeterminati ambiti, individuati attraverso il richiamo alle attività di interesse generale di cui al d. lgs. n. 155/2006, già recante la disciplina dell'impresa sociale e oggi abrogato per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 112/2017. Il già menzionato richiamo è volto appunto a definire, ferma restando la disciplina di base in materia, esclusivamente gli specifici ambiti in cui la start up è tenuta ad operare per essere qualificata "a vocazione sociale".

Tale caratteristica, che ne evidenzia la connessione con il mondo dell'imprenditoria sociale, "*rappresenta un requisito intrinseco alla nozione giuridica di SIAVS*" (cfr. la guida trasmessa sub allegato 2, pag. 7). Ciò nonostante, le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi: cioè che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività. Il richiamo alla disciplina dell'impresa sociale serve solo a limitarne l'ambito di operatività, qualificandole per la particolare attività esercitata, senza che ciò comporti quale conseguenza immediata l'applicazione della normativa posta dalla disciplina di settore.

Per le SIAVS (ma più in generale, per le start-up innovative) il divieto di distribuzione degli utili è posto dal d.l. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell'ente: esso è essenzialmente finalizzato ad una più agevole e rapida crescita dimensionale dell'impresa, in modo che i proventi dell'attività, conseguiti anche grazie alle agevolazioni riconosciute alle start-up innovative, siano

destinati a consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività e non “dispersi” a vantaggio immediato e diretto dei soci.

Il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 112/2017, con le limitate attenuazioni definite dalla stessa norma, è al contrario una condizione "permanente" che l'impresa sociale è tenuta a rispettare, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale; tale destinazione comporta l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di perdita della qualifica – ovvero di fuoriuscita anche volontaria dal perimetro del Terzo settore - ad altri enti accomunati dalle medesime caratteristiche.

Alla differente “ratio” dei due istituti fa riscontro la constatata differenziazione tra le due discipline e la condivisibile considerazione di codesto Ufficio secondo cui un’impresa non può essere contestualmente assoggettata ad entrambe, considerato anche il fatto che il legislatore non fornisce alcun criterio gerarchico in base al quale ordinare le diverse fonti normative.

Ne sono casi evidenti le previsioni secondo cui le due tipologie di imprese operano negli ambiti di rispettiva competenza in via prevalente (impresa sociale) e in via esclusiva (SIAVS); sono assoggettate a diverso regime in caso di insolvenza (l.c.a. per l’impresa sociale, composizione della crisi di sovraindebitamento per la SIAVS); sono tenute a redigere e depositare una il bilancio sociale (impresa sociale) l’altra un documento di descrizione dell’impatto sociale (SIAVS), devono osservare diverse disposizioni in materia di organo di controllo (sempre obbligatorio per l’impresa sociale, non per la SIAVS, per la quale si rinvia alle disposizioni civilistiche afferenti alla forma in cui l’impresa è costituita).

Per le motivazioni sopra esposte, si ribadisce dunque la condivisione della posizione espressa da codesta Amministrazione circa l’impossibilità di una cumulabilità delle due qualifiche con contestuale assoggettamento del medesimo ente alla normativa sull’impresa sociale e a quella sulle SIAVS. Si ritiene fatta salva, alla scadenza del termine previsto per il possesso della qualifica ex art. 25 comma 4 d.l. n. 179/2012 ovvero prima, in caso di rinuncia volontaria alla medesima con susseguente cancellazione dalla sezione start-up del Registro imprese, la possibilità che l’ente, previo adeguamento del proprio statuto alle disposizioni recate dal d.lgs. 112/2017, possa richiedere l’iscrizione presso la sezione speciale del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16.03.2018 Mise/MLPS, acquisendo in tal modo la qualifica di impresa sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”